Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 giugno 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 marzo 1960
registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1960
registro n. 78 Esercito, foglio n. 342

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BERNARDI Vittorio di Benvenuto, classe 1918, nato a Vitriola Montefiorino (Modena), caporal maggiore 6° reggimento alpini, battaglione « Verona ». — Comandante di squadra servizi di un battaglione alpino, già distintosi in durissimi sanguinosi combattimenti, in un violento attacco contro munitissima posizione nemica — nel corso di un duro ripiegamento — conduceva vittoriosamente i superstiti della sua squadra alla conquista di successivi obiettivi catturando armi e munizioni che subitamente impiegava contro il nemico in fuga. In una di tali azioni, costretto a ripiegare sulle posizioni iniziali, incurante del pericolo si slanciava nella terra di nessuno e caricatosi sulle spalle un alpino gravemente ferito rientrava miracolosamente illeso con il suo dolorante fardello. Esempio mirabile di ardimento e di elevato senso di altruismo. — Fronte russo - Nikolajewka, 26 gennaio 1943.

MEDAGLA DI BRONZO

VILIGIARDI Oreste di Eliseo da Montevarchi (Arezzo), classe 1913, maggiore di fanteria in s.p.e. in s.S.M., XXI Comando di Corpo d'armata. — Nella sua qualità di addetto all'ufficio operazioni del XXI Corpo d'armata in ripiegamento da El Alamein, si offriva spontaneamente di recarsi presso i reparti avanzati della Divisione « Pistoia » seriamente impegnata da superiori forze avversarie ed i cui collegamenti erano da tempo interrotti dall'azione nemica. Dopo aver ripetutamente percorso le prime linee sotto l'intenso fuoco avversario, dava opportune disposizioni per l'intervento di rinforzi e ne controllava l'afflusso. Il suo deciso e coraggioso intervento, permetteva che la resistenza della Divisione « Pistoia » si consolidasse in un momento particolarmente critico del combattimento. — Gebel Garci (Tunisia), 21 aprile 1943.

(4000)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 586.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1959-60, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (Terzo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 3 giugno 1959, numeri 384 e 412; 19 luglio 1959, n. 537; 21 luglio 1959, n. 535; 25 luglio 1959, n. 543 e 30 luglio 1959, numeri 538, 539, 540 e 546;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1959-60, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 7. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari	L.	18.300.000.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc. .	»	21.600.000
Cap. n. 94. — Assegni, ecc. .	»	68.000.000
Cap. n. 274. — Assegni, ecc. .	»	287.000.000
Cap. n. 297. — Assegni, ecc. .	»	70.500.000
Cap. n. 298. — Assegni, ecc. .	»	150.000.000
Cap. n. 321. — Assegni, ecc. .	»	450.000.000
Cap. n. 359. — Assegni, ecc. .	»	140.000.000
Cap. n. 504. — Pensioni, ecc. .	»	23.000.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 15. — Assegni, ecc. .	»	200.000.000
Cap. n. 107. — Assegni, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 214. — Restituzioni e rimborsi	»	2.000.000.000
Cap. n. 215. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 270. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 284. — Restituzioni e rimborsi	»	1.500.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 81. — Stipendi, ecc. .	»	162.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 70. — Stipendi, ecc. .	»	375.000.000
Cap. n. 79. — Stipendi, ecc. .	»	62.500.000
Cap. n. 88. — Stipendi, ecc. .	»	52.300.000
Cap. n. 109. — Stipendi, ecc. .	»	4.174.000
Cap. n. 111. — Stipendi, ecc. .	»	61.472.000
Cap. n. 117. — Stipendi, ecc. .	»	5.985.000
Cap. n. 121. — Stipendi, ecc. .	»	562.500.000
Cap. n. 132. — Stipendi, ecc. .	»	600.000.000
Cap. n. 177. — Soprintendenze, ecc. Stipendi, ecc.	»	57.000.000
Cap. n. 244. — Retribuzioni, ecc.	»	10.627.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 47. — Indennità di carica, ecc.	L.	325.440
Cap. n. 48. — Spese di personale, ecc.	»	14.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. n. 32. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	10.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 40. — Retribuzioni, ecc.	»	31.700.000
Cap. n. 48. — Paghe, ecc.	»	227.500.000
Cap. n. 60. — Retribuzioni, ecc.	»	7.115.000
Cap. n. 68. — Paghe, ecc.	»	193.755.000
Cap. n. 80. — Retribuzioni, ecc.	»	2.200.000
Cap. n. 88. — Paghe, ecc.	»	57.000.000
Cap. n. 210. — Retribuzioni, ecc.	»	54.000
Cap. n. 216. — Paghe, ecc.	»	1.674.300

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 69. — Paghe, ecc.	»	205.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. n. 36. — Stipendi, ecc.	»	155.020.800
	L.	49.356.002.540

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/94 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il collegamento telefonico Caltagirone-San Pietro (Catania).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 11 ottobre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/94 relativo al collegamento telefonico Caltagirone-San Pietro (provincia di Catania);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario il collegamento telefonico Caltagirone-San Pietro (provincia di Catania);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/94 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente il collegamento telefonico Caltagirone-San Pietro (provincia di Catania).

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(4012)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1960.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 8-*u*, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 10-*u*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 12, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile immediatamente in misura decrescente per quinquennio in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo ovvero, ad un'epoca prestabilita e in misura ridotta, in caso di vita dell'assicurato stesso.

Roma, addì 6 giugno 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3890)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Autorizzazione al Credito Artigiano, società per azioni, con sede in Milano, ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed i decreti ministeriali 15 novembre 1923, 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda del Credito Artigiano, società per azioni, con sede in Milano;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Al Credito Artigiano, società per azioni, con sede in Milano, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4025)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1951, 3 giugno 1957 e 4 maggio 1959;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1958, con il quale il prof. Roberto Bracco è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, su designazione dell'Istituto stesso;

Considerato che il prof. Roberto Bracco ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con cui si propone la nomina del dott. Carlo Casali quale rappresentante dell'Istituto stesso nel Consiglio di amministrazione della menzionata Banca, in sostituzione del prof. Roberto Bracco;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Carlo Casali è nominato, per il quadriennio in corso, membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ed in sostituzione del prof. Roberto Bracco, le cui dimissioni sono accettate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4021)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1960.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 5 maggio 1951, n. 456, che apporta alcune modifiche alla precitata legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata costituita una gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento dei lavoratori », per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e l'appendice n. 1 delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1960-61;

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed il preventivo delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione degli apprendisti » per l'esercizio finanziario 1960-61 di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Roma, addì 18 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

TABELLA A

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	500.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
	TITOLO I — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264)	8.000.000.000
2	Interessi attivi sui titoli di Debito pubblico di proprietà del « Fondo » e depositati presso la Cassa depositi e prestiti	*per memoria*
3	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n 949	40.000.000
4	Interessi attivi sui fondi depositati in conti correnti fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti e presso Istituti di credito di diritto pubblico . .	150.000.000
	Totale entrate ordinarie .	8.190.000.000
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
5	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*
6	Contributi straordinari sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione	20.000.000.000
7	Contributi ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed Amministrazioni varie	*per memoria*
8	Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi normali e ai corsi aziendali	850.000.000
9	Ricuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento	850.000.000
10	Entrate per vendita beni prodotti o residuati e varie	10.000.000
11	Rimborso dalla C.E.C.A. delle spese sostenute dal « Fondo » per la riqualificazione professionale dei lavoratori siderurgici licenziati (legge 29 novembre 1957, n. 1224)	*per memoria*
	Totale entrate straordinarie . . .	21.710.000.000
	Totale generale entrate . . .	30.400.000.000
	PARTE II. — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati . . .	2.500.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	9.000.000.000
	Da riportare . .	11.500.000.000
	Riporto . . .	11.500.000.000
3	Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 5 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *d*)	11.500.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	50.000.000
5	Quota parte del contributo annuo dello Stato destinato alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lett. *a*) . . .	3.000.000.000
6	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	350.000.000
	Totale spese ordinarie . . .	26.400.000.000
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
7	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *b*)	4.000.000.000
	Totale spese straordinarie . . .	4.000.000.000
8	Avanzo finanziario della gestione, da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
	Totale generale delle spese . . .	30.400.000.000

RIASSUNTO PER TITOLI

ENTRATE

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L. 500.000.000
Entrate ordinarie	» 8.190.000.000
Entrate straordinarie	» 21.710.000.000
Totale generale delle entrate . . .	L. 30.400.000.000

SPESE

Spese ordinarie	L. 26.400.000.000
Spese straordinarie	» 4.000.000.000
Presunto avanzo di amministrazione da utilizzarsi nell'esercizio successivo	» —
Totale generale delle spese . . .	L. 30.400.000.000

TABELLA B

Appendice n. 1 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

Numero	CAPITOLO – Denominazione	Importo
		Lire
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	100.000.000
	TITOLO I. — *Entrate*	
1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori destinato alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20 lettera *a* della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	3.000.000.000
2	Quota parte del contributo straordinario concesso a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori destinato alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20 lettera *b*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	4.000.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	50.000.000
4	Contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20 lettera *d* della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5	Contributi liberamente versati dai datori di lavoro e da prestatori d'opera, sia singoli che associati (art. 20 lettera *e* della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
6	Ammende a carico dei datori di lavoro e degli imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20 lettera *c* della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	10.000.000
7	Ricuperi sui finanziamenti ai corsi complementari per apprendisti	140.000.000
8	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate . . .	7.200.000.000
	Totale generale . . .	7.300.000.000
	TITOLO II. — *Spese*	
1	Sovvenzioni e finanziamenti delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	3.300.000.000
2	Sovvenzionamento ai centri di addestramento e di orientamento professionale	150.000.000
3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	250.000.000
	Da riportare . . .	3.700.000.000

Numero	CAPITOLO – Denominazione	Importo
		Lire
	Riporto . . .	3.700.000.000
4	Spesa di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi Spese per l'assicurazione sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, indennità di degenza ed indennità di assistenza post-sanatoriale	3.600.000.000
5	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (art. 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
6	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi . .	*per memoria*
	Totale generale delle spese .	7.300.000.000

Roma, addì 18 giugno 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

(3982)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1960.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 3 novembre 1947, con il quale il gr. uff. rag. Costantino Parisi venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che il gr. uff. rag. Costantino Parisi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica:

Considerata l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dal gr. uff. ragioniere Costantino Parisi dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma è sciolta.

Art. 3.

Il cav. lav. Anacleto Gianni è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1960

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(4110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 185, il comune di Placanica (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.850.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4131)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 201, il comune di Altamura (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4132)

Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 393, il comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.670.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4133)

Autorizzazione al comune di Monte Falcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 387, il comune di Monte Falcone Appennino (Ascoli Piceno) è autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.110.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4137)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 394, il comune di Gambatesa (Campobasso) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.770.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4134)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 395, il comune di Conca Casale (Campobasso) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4135)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 386, il comune di Castelbellino (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4136)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 388, il comune di Castellana Grotte (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4138)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione a continuare lo smercio dell'acqua oligo-minerale denominata « Fiuggi »

Con decreto n. 732 del 18 giugno 1960, il comune di Fiuggi è autorizzato a continuare lo smercio dell'acqua oligo-minerale denominata « Fiuggi » che scaturisce dalla sorgente omonima, nel territorio del comune di Fiuggi (Frosinone).

L'acqua sarà venduta in bottiglie di vetro verde di tipo corrente, della capacità di un litro e di mezzo litro contrassegnate da etichette rettangolari rispettivamente delle dimensioni di mm. 210 x mm. 120 e di mm. 180 x mm. 100 stampate su fondo bianco a caratteri prevalentemente di colore azzurro delimitate da due fascie pure azzurre e divise in tre riquadri.

Nel riquadro di sinistra sono riportate dall'alto in basso notizie storiche sulla Fonte di Fiuggi e le indicazioni cliniche redatte dai professori Frugoni, Bufano, Messini e Mingazzini dell'Università di Roma ed in fondo le modalità d'uso.

Nel riquadro di destra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua secondo le analisi in data 27 aprile 1960 eseguite dal prof. Rossi Fanelli, direttore dell'Istituto di chimica biologica dell'Università di Roma ed inferiormente è segnato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 25 aprile 1960 dal prof. Vittorio Puntoni, dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma. Nel riquadro centrale si legge dall'alto in basso « Acqua minerale naturale » (in colore azzurro) antiurica (in bianco su fondo rosso) Fiuggi (in colore azzurro) antilitiaca (in bianco su fondo rosso) comune di Fiuggi (provincia di Frosinone) (in colore azzurro). In fondo sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nella fascia inferiore si legge « imbottigliamento eseguito secondo i più moderni dettami dell'igiene ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà imbottigliata nello stabilimento appositamente costruito nelle vicinanze della sorgente, così come sgorga dalla sorgente.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazione o sostituzione dell'acqua minerale.

(4047)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(Opera valorizzazione Sila).

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Celico (Cosenza), di complessivi ettari 183.11.60, espropriati in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 890 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta BERLINGIERI Pietro fu Annibale e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 2.792.880 (lire duemilionisettecentonovantaduemila ottocentottanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, numero 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 12 ottobre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3730)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale 23 aprile 1960, 6064/3968, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1960, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 174, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 26 febbraio 1960, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 10 marzo 1960 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 19 novembre 1952, n. 2189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta RAGO Lorenzo fu Casto, di terreni siti in agro del comune di Ferrandina (Matera), trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 977.482 (lire novecentosettantasettemilaquattrocentottantadue) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto presidenziale 15 luglio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 225 del 30 settembre 1954.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 975.000 (lire novecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1960, 6065/3969, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1960, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 173, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 26 febbraio 1960, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1960 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2460, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta ZEZZA Vincenzo fu Luigi (eredi), di terreni siti in agro del comune di Canosa (Bari), trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 1.256.548 (lire unmilioneduecentocinquantaseimilacinquecentoquarantotto) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto presidenziale 26 settembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 23 dicembre 1954.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.255.000 (lire unmilioneduecentocinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3924)

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1960, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 177, è stato disposto nei confronti della ditta SACCHETTI Beatrice di Franco:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « il terzo residuo », iscritto in forza dei decreti presidenziali 27 dicembre 1952, n. 3838 e numero 3839, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 95.10.30);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1960, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 178, è stato disposto nei confronti della ditta SACCHETTI Carolina di Franco:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 62.73.62);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1960, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 179, è stato disposto nei confronti della ditta SACCHETTI Maria di Franco:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni, costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3841, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 83.56.30);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(3965)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

E' stato dichiarato lo smarrimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il 21 novembre 1949, presso l'Università di Roma, dalla dott.ssa Maria Letizia Palozzi, nata a Roma il 23 marzo 1925.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3837)

Vacanza della cattedra di « Tecnica industriale e commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Tecnica industriale e commerciale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4118)

Vacanza della cattedra di « Farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di « Farmacologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4119)

Vacanza della cattedra di « Medicina legale e delle assicurazioni » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di « Medicina legale e delle assicurazioni », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4120)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 27 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,61	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	632 —	632 —	632 —	632,125	631,10	632,25	632,25	632 —	632,10	631,30
Fr. Sv.	143.82	143,84	143,83	143,85	143,82	143,86	143,77	143,85	143,86	143,85
Kr. D.	90,03	90.01	89,96	90,03	90,05	90,02	90,04	90 —	90,02	90,02
Kr. N.	86,97	86,96	86,97	86,955	86,97	86,97	86,975	86,95	86,96	86.96
Kr. Sv.	120,23	120,28	120,28	120,30	120,25	120,29	120,27	120,29	120,29	120,25
Fol.	164,62	164.61	164,64	164,625	164,62	164,70	164,62	164,61	164,62	164,368
Fr. B.	12,46	12.447	12.44	12,44	12,44	12,45	12,44	12,45	12,44	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,60	126,60	126,59	126,66	126,60	126,66	126,60	126,60	126,63	126,62
Lst.	1741.60	1740,20	1741,55	1741,375	1741 —	1741,22	1741,50	1741,30	1741,30	1741,20
Dm. occ.	148,84	148,83	148.85	148,82	148,80	148,83	148,83	148,85	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,90	23,90	23,90	23,915	23,90	23,90	23,906	23,90	23,90	23,91

Media dei titoli del 27 giugno 1960

Rendita 3,50 % 1906	84,15
Id. 3,50 % 1902	78 —
Id. 5 % 1935	108,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88.80
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,55
Id. 5 % 1936	101,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	100.55
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,35

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1960

1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	632,112
1 Franco svizzero	143,85
1 Corona danese	90,03
1 Corona norvegese	86,965
1 Corona svedese	120,286
1 Fiorino olandese	164,622
1 Franco belga	12,448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,645
1 Lira sterlina	1741,262
1 Marco germanico	148,829
1 Scellino austriaco	23,91

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di componenti la Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta;

Letta la nota 27 maggio 1960 del Presidente della Corte di appello di detta città, con la quale si comunica che il dott. Vella Gaetano, presidente effettivo della Commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute, e si designa in sostituzione il presidente supplente dott. Friscia Michele ed a presidente supplente il consigliere di appello dott. Curto Elio;

Decreta:

Il dott. Friscia Michele, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la stessa Corte, in sostituzione del magistrato dott. Vella Gaetano.

Il dott. Curto Elio, consigliere della stessa Corte è nominato presidente supplente della stessa Commissione, in sostituzione del consigliere dott. Friscia Michele.

Roma, addì 4 giugno 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1960
Registro n. 33 Grazia e giustizia, foglio n. 166. — BOVIO

(4139)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a trecentotrentasei posti di ufficiale telefonico di 3ª classe od equiparato nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' bandito un concorso per titoli ed esami a trecentotrentasei posti di ufficiale telefonico di 3ª classe od equiparato del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.
Limiti di età

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande abbiano compiuto l'età di anni 18, e non abbiano superato l'età di anni 30.

Detto limite è elevato:

ad anni 35 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per questa ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

ad anni 39 per gli ex combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono inoltre elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni.

Il limite massimo di età è inoltre elevato:

ad anni 40:

a) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

b) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o per lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo ordinario od aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato;

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato (13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220), siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Art. 4.
Domanda di ammissione - Termine di presentazione - Dichiarazioni che essa deve contenere - Documentazione dei titoli.

La domanda di ammissione (vedasi schema esemplificativo all'allegato *A*) redatto su carta bollata da L. 200 ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario, 76, Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire al suddetto indirizzo nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia stata dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita. Coloro che pur avendo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, superato il 30° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo (invalido, combattente, profugo, coniugato, ecc.) abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il domicilio e la residenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

g) il titolo di studio posseduto;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) quali prove facoltative intendano sostenere (precisando che è consentito sostenere una o più delle prove indicate nel programma);

n) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

o) i documenti relativi ai titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che si trovano comunque alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta agli Uffici di appartenenza.

L'Ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla medesima all'atto della ricezione, il timbro a data chiaramente leggibile ed il bollo dell'Ufficio e la trasmetterà senza indugio al superiore Ispettorato o Reparto, i quali, a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'azienda.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicati.

Alla domanda il candidato dovrà allegare tutti i titoli che riterrà opportuno con riguardo alle mansioni inerenti ai posti messi a concorso.

Gli aspiranti comunque dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, potranno nella domanda fare espresso riferimento ai titoli già prodotti, indicandone la natura e gli estremi della precedente presentazione all'Azienda.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresa quella delle poste e telegrafi.

In ogni caso non si terrà conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Inammissibilità

A norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amminitrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lett. *d*) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 6.

Data del possesso dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ammissione od esclusione dal concorso - Diario esami - Programma - Votazioni - Valutazioni - Documenti personali di riconoscimento.

L'ammissione o l'esclusione motivata dal concorso sarà disposta con decreto del Ministro.

Con altro decreto saranno stabiliti i giorni, la sede o le sedi in cui avranno luogo gli esami.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. Tale comunicazione sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale e di una prova pratica obbligatoria e di prove facoltative in base al programma annesso al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica obbligatoria non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Ogni prova facoltativa si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto almeno sei punti su dieci. In tal caso la votazione riportata, ridotta ad un decimo del suo valore, sarà computata nella votazione complessiva.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno, l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma:

della media dei punti riportati nelle prove scritte;

del punto ottenuto nella prova orale;

del punto ottenuto nella prova pratica obbligatoria;

del punteggio riportato nelle singole prove facoltative superate ridotto ad un decimo del suo valore;

del punto ottenuto per i titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione; questa disporrà a riguardo complessivamente di quattro decimi.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli saranno trasmessi alla Commissione stessa i titoli allegati alla domanda.

Per essere ammessi a ciascuna prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità;

libretto ferroviario;

tessera postale;

porto d'armi;

patente automobilistica;

passaporto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto circa lo svolgimento delle prove sarà osservato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, ed altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Il decreto costitutivo della Commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario n. 76, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti, relativi a titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati ed i vedovi con o senza prole, debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

I capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, una dichiarazione su carta da bollo da L. 100 comprovante tale loro qualità;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dal distretto militare;

h) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano stati indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

i) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi produrranno: gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo ordinario o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata di cui al primo comma del presente articolo;

m) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato all'ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti suindicati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alla lettera h). Non è consentito fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 10.

Graduatoria - Riserva di posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario n. 76, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio, di cui al precedente art. 2, ovvero una copia autentica sulla prescritta carta bollata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica sempre sulla prescritta carta bollata in sostituzione del diploma. In caso di smarrimento o sostituzione del diploma, il candidato dovrà presentare l'apposito certificato, rilasciato ai sensi delle norme in vigore oppure una dichiarazione dalla quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, se sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato dovrà essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dall'autorità da esso delegata;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero, per coloro che non abbiano rag-

giunto l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi i certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 9).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare *dovranno produrre uno dei seguenti documenti:*

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare, se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al *beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;*

b) certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva;

c) certificato di iscrizione *nelle liste di leva,* in competente bollo, rilasciato dal sindaco, per coloro che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva;

8) il documento attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età. Dalla presentazione di tale documento il candidato è dispensato qualora lo abbia già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 9.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato all'ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 12.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 12.

Documentazione ridotta

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo ordinario aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno limitarsi a produrre:

la copia integrale dello stato matricolare civile (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui all'art. 9);

il titolo di studio (salvo il riferimento ai sensi del precedente articolo ove già agli atti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella forma prescritta);

il certificato medico. Sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di cui all'art. 11.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio nelle forme indicate nel precedente art. 11;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), di cui all'art. 11 del presente bando purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Gli altri documenti, compresa la domanda, dovranno essere redatti su carta bollata.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di ufficiale telefonico di 3ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, gli ufficiali telefonici di 3ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente e che abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1959

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1960
Registro n. 22 *Uff. ris. poste, foglio n.* 261. — VENTURA SIGNORETTI

PROGRAMMI DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova
Italiano:
Composizione di cultura generale.

Seconda prova
Aritmetica:
Operazione sui numeri interi, decimali e frazionali - Sistema metrico decimale - Misura del tempo e degli angoli - Rapporti e proporzioni - Regole del tre semplice e composto.

PROVE ORALI

1. Oltre gli argomenti della prova scritta di aritmetica « nozioni sull'ordinamento costituzionale-amministrativo della Repubblica.

2. Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
3. Cenni di geografia politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
4. Nozioni sull'organizzazione e compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con particolare riguardo ai servizi affidati all'Azienda di Stato per i servizi telegrafonici.
5. *Prova pratica obbligatoria di dattilografia* « Copiatura con la macchina da scrivere di un brano stampato o dattilografato nel tempo stabilito dalla Commissione ».

MATERIE FACOLTATIVE DI ESAME

1. *Stenografia*: prova pratica sotto dettatura nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice in uno dei sistemi: Cima, Meschini o Gabelsberg Noe a scelta del candidato, copiatura con la macchina da scrivere del brano stenografato nel tempo stabilito della Commissione stessa.
2. *Commutazione telefonica interurbana*: saggio pratico di commutazione.
3. *Lingue estere*: conversazione in una o più delle seguenti tre lingue: inglese, francese, tedesco.
4. *Macchine calcolatrici*: una prova pratica nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice su macchine a funzionamento elettrico scriventi: elettrosumma, multisumma, divisumma.

Il Ministro: SPATARO

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 200)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Azienda di Stato per i servizi telefonici
Via del Seminario n. 76 — ROMA

Il sottoscritto (cognome, nome e paternità, scritti in caratteri stampatello ovvero dattiloscritti) (*) nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . domiciliato a . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a trecentotrentasei posti di ufficiale telefonico di 3ª classe o equiparato del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A tale fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio

e) di aver prestato servizio militare (3);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (4);

g) di essere in possesso ai fini dell'elevazione del limite massimo di età del titolo di . . . .

h) di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . . .;

i) di essere diposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

l) ai fini di un'eventuale valutazione da parte della Commissione giudicatrice, allega alla presente i seguenti titoli: . . . .;

m) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . Si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive. Riconosce inoltre che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. - La firma dell'aspirante posta in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio oppure dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario specificare le condanne penali riportate, i procedimenti penali pendenti, nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(3) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè . . . .

(4) Ovvero di aver prestato servizio nella pubblica Amministrazione di . . . . in qualità di impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto d'impiego fu risoluto per le seguenti cause . . . . ovvero di essere impiegato (di ruolo o non di ruolo) presso la pubblica Amministrazione . . . . ove fu assunto dal . . . . . e presso la quale attualmente riveste la qualifica di . . . . .

(*) Le candidate coniugate o vedove, debbono indicare prima il cognome acquisito con il matrimonio, poi il nome e quindi preceduto dalla parola « nata » o « ved. » il cognome di nascita.

(4074)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Assunzione di cinquecento candidati riusciti idonei oltre i vincitori del concorso pubblico per esami e per titoli a milleduecento posti di conduttore in prova nei ruoli dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1956.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1956, n. 651, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1956, bilancio Trasporti, registro n. 11, foglio n. 90, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a milleduecento posti di conduttore in prova;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1959, n. 459, registrato alla Corte dei conti addì 26 novembre 1959, bilancio Trasporti, registro n. 37, foglio n. 42, con il quale è stata approvata la graduatoria del suddetto concorso;

Visto l'art. 25 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, Servizio personale, numero P.21.1.208 del 3 maggio 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare in prova cinquecento candidati, riusciti idonei oltre i vincitori del concorso pubblico a milleduecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, così suddivisi:

Torino	n. 85	Ancona	n. 50
Milano	» 150	Roma	» 45
Verona	» 10	Napoli	» 60
Venezia	» 5	Reggio Calabria	» 30
Bologna	» 10	Palermo	» 55

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1960

p. *Il Ministro*: FODERARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1960
Registro n. 40 *bilancio Trasporti, foglio n.* 119. — BARNABA

(4121)

Assunzione di millecento candidati riusciti idonei oltre i vincitori del concorso pubblico per esami e per titoli a cinquecento posti di cantoniere in prova nei ruoli dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1956.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1956, n. 1992, registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1956, registro n. 15 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 76, con il quale è stato indetto un concorso pubblico a cinquecento posti di cantoniere in prova:

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, n. 5574, registrato alla Corte dei conti addì 30 ottobre 1959, registro n. 37, foglio n. 25, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso suddetto;

Visto l'art. 25 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, Servizio personale, n. P.2.1.1.208 in data 3 maggio 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare in prova millecento candidati, riusciti idonei oltre i vincitori del concorso pubblico a cinquecento posti di cantoniere in prova citato nelle premesse, così suddivisi:

Compartimento di Ancona	60
» » Bari	130
» » Bologna	100
» » Firenze	90
» » Milano	250
» » Napoli	50
» » Roma	100
» » Torino	180
» » Venezia	30
» » Verona	110

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1960

p. *Il Ministro*: FODERARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1960
Registro n. 40 bilancio Trasporti, foglio n. 118. — BARNABA

(4122)

Assunzione di millecinquecento candidati, riusciti idonei oltre i vincitori del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1956.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1956, n. 652, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1956, bilancio Trasporti, registro n. 11, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1959, n. 2026, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, bilancio Trasporti, registro n. 38, foglio n. 10, con il quale è stata approvata la graduatoria del suddetto concorso;

Visto l'art. 25 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, Servizio personale, numero P.21.1.208 del 3 maggio 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare in prova millecinquecento candidati, riusciti idonei oltre i vincitori del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, citato nelle premesse, così suddivisi:

Torino	n. 305	Firenze	n. 105
Genova	» 175	Roma	» 155
Milano	» 535	Bari	» 20
Verona	» 65	Reggio Calabria	» 30
Venezia	» 30	Palermo	» 10
Trieste	» 20	Cagliari	» 10
Bologna	» 40		

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1960

p. *Il Ministro*: FODERARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1960
Registro n. 40, bilancio Trasporti, foglio n. 117. — BARNABA

(4123)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1073 del 5 marzo 1960, col quale sono stati ratificati i decreti prefettizi 8 aprile 1959, n. 18820 e 20 giugno 1959, n. 720/18820, relativi al bando di pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1958;

Visti i propri decreti 12 maggio 1960, n. 1073 e 31 maggio 1960, n. 2657, con i quali fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio 6 novembre 1959, n. 61032, ratificato e parzialmente modificato con proprio decreto 7 marzo 1960, n. 1045, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 29 marzo 1960;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1958:

1.	Monaco Oscarino	punti	51,430	su 100
2.	Corcioni Beniamino	»	51,217	»
3.	Castellano Antonio	»	50,900	»
4.	Ferrazza Augusto	»	50,361	»
5.	Ferrara Manlio	»	49,645	»
6.	Felice Ernesto	»	49,347	»
7.	Maestripieri Bruno	»	49,052	»
8.	Palma Giuseppe	»	48,816	»
9.	Abate Giuseppe	»	48,375	»
10.	Longo Carmelo	»	45,430	»
11.	Serra Antonio	»	45,000	»
12.	Salituri Vincenzo	»	43,600	»
13.	Caiazza Francesco	»	42,791	»
14.	Tallarico Francesco	»	42,150	»
15.	Persechino Angelo	»	42,000	»
16.	Cifuni Francesco	»	41,812	»
17.	Geraci Libero	»	41,291	»
18.	Stocco Innocenzo	»	41,218	»
19.	Sciambra Sebastiano	»	40,760	»
20.	Pinnola Fedele	»	40,612	»
21.	Piro Marcello	»	40,595	»
22.	Monda Mario	»	40,180	»
23.	Ruggieri Giovanni	»	40,115	»
24.	Marchianò Demetrio	»	40,105	»
25.	Marino Domenico	»	39,705	»
26.	Maiorano Umberto	»	39,277	»
27.	Aiello Alberto	»	39,137	»
28.	Mazzeo Francesco	»	39,110	»
29.	De Sessa Carmine, età	»	39,000	»
30.	Murianni Biagio	»	39,000	»
31.	Di Stefano Carlo	»	38,818	»
32.	Panebianco Ettore	»	38,743	»
33.	Loverci Luciano	»	38,692	»
34.	Macrì Salvatore	»	38,687	»
35.	Papuzzo Francesco	»	38,661	»
36.	Leporace Carlo	»	38,633	»
37.	Graziadio Giuseppe	»	38,607	»
38.	Grasso Settimio	»	38,547	»
39.	Franco Franco	»	38,068	»
40.	Moricca Ginò Oreste	»	37,688	»
41.	Mutidieri Luigi	»	37,670	»
42.	Genovese Egidio	»	37,652	»
43.	Ferrari Giacinto M., età	»	37,500	»
44.	Mastrangelo Paolo	»	37,500	»
45.	Miccolis Leonardantonio	»	37,118	»
46.	Di Leo Nicola	»	37,050	»
47.	Mazzuca Giovanni, età	»	37,000	»
48.	Gullo Francesco	»	37,000	»
49.	Mascellaro Aldo	»	36,800	»

50. Cetera Giorgio	punti	36,728	su 100
51. Leone Goffredo	»	36,500	»
52. Alessio Antonio	»	36,312	»
53. Brusco Francesco	»	36,000	»
54. Iannace Francesco	»	35,817	»
55. Astorino Vincenzo	»	35,542	»
56. Riccobene Elio, età	»	35,250	»
57. Lacerenza Pierino	»	35,250	»
58. Bombini Pasquale, età	»	35,000	»
59. Curcio G. Battista, età	»	35,000	»
60. Scordamaglia Gioacchino	»	35,000	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 10 giugno 1960

p. *Il veterinario provinciale*: PATERA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1958;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Monaco Oscarino: Amantea;
2) Corcioni Beniamino: Rende;
3) Castellano Antonio: Roggiano Gravina;
4) Ferrazza Augusto: Diamante - Buonvincino - Maierà;
5) Ferrara Manlio: Altomonte;
6) Felice Ernesto: Laino Borgo - Laino Castello.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 10 giugno 1960

p. *Il veterinario provinciale*: PATERA

(4033)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Chieti al 30 novembre 1957.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Chieti n. 16227/3ª, in data 15 marzo 1958, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto di Archi, vacante al 30 novembre 1957;

Visto il successivo decreto del Prefetto di Chieti n. 21393 del 26 luglio 1958, relativo alla proroga del termine di presentazione delle domande e dei documenti;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dell'assemblea del Consorzio veterinario di Archi;

Visto l'art. 7 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Archi, vacante al 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente:
Ruggieri dott. Emidio, vice prefetto.

Componenti:
Travaglini dott. Nicola, veterinario provinciale;
Martini prof. Igino, docente di igiene e polizia veterinaria;
Bianchi prof. Carlo, docente di patologia e clinica medica veterinaria;
De Marinis dott. Virgilio, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Amilcare Capetti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Chieti.

Il presente decreto sarà inoltre, pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio.

Chieti, addì 16 giugno 1960

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(4088)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.